

Bruxelles, 15.4.2020 COM(2020) 153 final

2018/0154 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

IT IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

1. Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2018) 307 final – 2018/0154(COD)]:

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 16.4.2019

Data di adozione della posizione del Consiglio: 20.3.2020

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta mira: i) a sostenere l'agenda europea sulla migrazione fornendo ai responsabili delle politiche e delle decisioni dell'UE statistiche migliori e più tempestive; e ii) a rafforzare la risposta alle sfide poste dalla migrazione. L'iniziativa migliorerà in particolare le statistiche europee sull'asilo e sulla gestione della migrazione fornendo una base giuridica per le statistiche che attualmente sono rilevate su base volontaria.

La revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 migliorerà inoltre la completezza, la precisione, la tempestività e la certezza delle attuali trasmissioni di dati su base volontaria da parte delle autorità nazionali. Garantirà in particolare che le statistiche siano fornite in settori in cui i portatori di interessi hanno espresso esigenze chiare, quali l'asilo, i rimpatri (per i quali le statistiche saranno elaborate con maggiore frequenza), i reinsediamenti, i permessi di soggiorno e i minori migranti.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 16 aprile 2019 sulla base della relazione votata dalla commissione LIBE il 20 novembre 2018 e confermata l'11 aprile 2019.

La posizione in prima lettura ha proposto molti emendamenti alla proposta della Commissione, basati sulle esigenze statistiche, sulle esigenze programmatiche e sulla possibilità concreta di produrre statistiche. Alcuni emendamenti riguardavano inoltre: i) l'introduzione di nuove statistiche; e ii) cambiamenti della frequenza e della tempestività delle statistiche.

La nuova squadra negoziale del Parlamento europeo ha proposto di riprendere i negoziati sulla base della proposta di compromesso della presidenza rumena (doc. 7935/19 del 1º aprile 2019).

A seguito dell'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura, il Parlamento europeo dovrebbe approvare formalmente l'accordo raggiunto nei triloghi.

4. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo raggiunto durante i triloghi. Sostiene e perfeziona ulteriormente la proposta della Commissione e comprende diverse richieste del Parlamento europeo.

In particolare, il Consiglio in prima lettura:

- dichiara che: i) è opportuno verificare mediante studi pilota la fattibilità di una serie di nuove variabili proposte, piuttosto che avviare immediatamente la rilevazione di dati; e ii) dovrebbero essere rilevati nuovi dati solo se la valutazione dei risultati degli studi pilota è positiva;
- modifica la frequenza di una categoria di rilevazione di dati da mensile ad annuale, suggerendo al contempo che lo studio pilota valuti la fornitura di dati con frequenza mensile;
- include un nuovo articolo sul finanziamento, che prevede sostegno finanziario sia per l'adeguamento degli strumenti per la rilevazione di dati sia per ulteriori processi di rilevazione di dati;
- include un nuovo articolo che consente agli Stati membri di chiedere deroghe alla rilevazione di dati per un periodo fino a 3 anni, con una deroga supplementare di altri 2 anni.

5. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio. Il sostegno finanziario agli Stati membri è subordinato alla condizione che siano messe a disposizione risorse sufficienti nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027.